



Roma, vedi intestazione digitale

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Class. : 34.43.01/10/2021

e p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID 7869] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Scintilia", costituito da n. 8 aerogeneratori, di potenza unitaria nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Favara (AG) e Comitini (AG).

Proponente: Sorgenia Grecale S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS”;

VISTO l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, con istanza del 22/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43635 del 27/12/2021, la Società proponente Sorgenia Grecale S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco eolico Scintilia" costituito da 8 aerogeneratori e opere connesse ubicato nei comuni di Favara e Comitini (AG) per una potenza pari a 48 MW, l'energia prodotta dagli aerogeneratori, sarà convogliata mediante cavidotto interrato in media tensione a 30kV alla nuova stazione di trasformazione utente 150/30 kV, e immessa alla rete nazionale tramite collegamento in antenna con la sezione a 150kV della SE Terna Favara(AG) ;

CONSIDERATO che, con nota prot. 78846 del 23/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23976 del 24/06/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 24199 del 27/06/2022, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7147 del 28/09/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. MIC_SS-PNRR n. n. 3954 del 29/09/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE a seguito della attività di analisi della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmetteva la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla CT – PNRR – PNIEC inerente al procedimento in argomento;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4234 del 7/10/2022, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Soprintendenza Speciale PNRR ha comunicato la propria richiesta integrazioni che si riporta di seguito:

«[...] La documentazione prodotta dal Proponente comprende lo studio redatto da professionista abilitato previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1.

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che, qualora il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte – comprendenti la documentazione necessaria alla redazione della "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del medesimo art. 25, finalizzata a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

–, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

In tale evenienza, è necessario che il Proponente si attivi tempestivamente in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della richiamata "relazione archeologica definitiva" di cui al citato comma 9 dell'art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.»

CONSIDERATO che, vista la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 4234 del 7/10/2022 del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, la Soprintendenza Speciale PNRR ha trasmesso con nota prot. MIC_SSP-NRR_ n. 4493 del 13/10/2022 alla DG "Valutazione Ambientali" del MASE e al proponente la propria richiesta di integrazioni documentali che per gli aspetti paesaggistici comprendeva:

«[...]

- *Un approfondimento con l'elaborazione di sezioni che facciano comprendere le relazioni che si generano tra la realizzazione dell'impianto eolico ed il paesaggio circostante comprensive dei nuclei storici limitrofi quali Favara – Grotte ed Agrigento rappresentate ad una adeguata scala che ne permette una chiara lettura, ponendo in evidenza le relazioni tra i landmark presenti sul territorio anche alla luce delle indicazioni degli obiettivi di qualità paesaggistica ai sensi dell'art. 46 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento: "Colline di Grotte e Racalmuto" che riporta: "conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario [...] limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza"*
- *Un approfondimento volto a chiarire la coerenza del corretto inserimento del progetto del Parco Eolico in argomento nel contesto Paesaggistico come stabilito dal D.M. 10.09.2010 – Allegato 4 Impianti Eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio 3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio: 3.2 i) "preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo;"*
- *Un approfondimento volto a chiarire la destinazione d'uso delle aree interessate dalla realizzazione del parco eolico in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 circa il possesso dei requisiti di area idonea per l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) specificatamente alla Parte IV art. 16.4: "[...] zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità,*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.” anche alla luce di quanto indicato dall’art. 46 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento nell’inquadramento territoriale: “Colline di Grotte e Racalmuto” che riporta:” [...] l’impianto di numerosi vigneti”.

- In riferimento alle fotosimulazioni prodotte all’interno della relazione paesaggistica elaborato - 21007 FVR_PD_R_18_00 - Relazione paesaggistica – si chiede di redigere adeguata cartografia su cui inserire i coni di visuale per ciascuna immagine e produrre foto- inserimenti da punti di vista comprendenti punti notevoli individuati dal PTPR della provincia di Agrigento, quali i beni isolati con rilevanza “Alta” e “Media” con particolare riguardo all’area del sito in località Caldare degli alberi monumentali “Olivo di Caldare, dall’area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Valle dei Templi e punti di vista sulla città” che vadano ad integrare quelle già prodotte con un maggiore dettaglio della percezione visiva da e verso l’area Archeologica.*
- con riferimento agli impatti cumulativi, una rappresentazione dello stato dei luoghi ante e post operam effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l’effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell’impatto cumulativi, in considerazione della presenza di due impianti in corso di valutazione rilevabili dal portale delle valutazioni ambientali della regione Sicilia quali: cod. Proc. 1282-1283 posti in aderenza al parco eolico in argomento;»*

CONSIDERATO che con nota del 21/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. MIC_SS-PNRR n. 4901 del 24/10/2022, la società Sorgenia Grecale S.r.l. formulava una richiesta di accesso agli atti specificando il proprio interesse al fine di acquisire il parere endoprocedimentale reso dal Servizio Il “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP, ricompreso nella nota di richiesta integrazioni di questa Soprintendenza Speciale PNRR;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 132606 del 25/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 4987 del 26/10/2022, l’allora MiTE divisione V sistemi di valutazione ambientale comunicava l’accoglimento della richiesta di proroga di 90 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, formulato dal proponente per la presentazione della documentazione integrativa con consegna entro il 16/01/2023;

CONSIDERATO che con nota prot. 134881 del 31/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 5138 del 31/10/2022, l’allora MiTE divisione V sistemi di valutazione ambientale riscontrava la richiesta di accesso agli atti, formulata dalla società proponente, comunicando che la documentazione richiesta non risulta agli atti dello scrivente ufficio;

CONSIDERATO che con nota del 10/01/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 419 del 12/01/2023, la società Sorgenia Grcale S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa riscontrando la nota di questa Soprintendenza speciale PNRR;

CONSIDERATO che con nota prot. 14865 del 02/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 1422 del 02/02/2023, il MASE – divisione V procedure di valutazione di VIA e VAS comunicava alla società proponente che la documentazione integrativa trasmessa non poteva essere pubblicata e pertanto ne chiedeva il reinvio;

CONSIDERATO che con nota del 08/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 2038 del 14/02/2023, la società Sorgenia Grecale S.r.l. ritrasmetteva la documentazione integrativa secondo le specifiche tecniche;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3414 del 09/03/2023 la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto in



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

merito alle integrazioni prodotte dalla società Sorgenia Grecale S.r.l., nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota del 21/04/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 6494 del 27/04/2023, la società Sorgenia Grecale S.r.l. presentava istanza di accesso agli atti per l'acquisizione degli atti relativi al parere rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC relativo

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MASE ha trasmesso a questo Ministero, con nota prot. n.162706 del 12/10/2023, il parere favorevole con condizioni ambientali n. 143 del 20/04/2023 con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa favorevolmente sulla compatibilità dell'intervento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1693 del 21/02/2024, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 6103 del 21/02/2024, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Agrigento esprimeva le valutazioni complessive sul progetto di un impianto eolico denominato "Scintilia" che di seguito si riporta:

«Viste le note di attivazione della procedura di " del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR" assunta al prot. generale di questa Soprintendenza al n. 3822 e 12449, del 30/03/2022 e 14/10/2022;

visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n° 64/GAB del 30 settembre 2021, (pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021), ai sensi degli art. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss.mm.ii. e dell'articolo 24 secondo comma e terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n° 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

visto il progetto relativo alla "Progetto di un impianto eolico, denominato "Scintilia", costituito da n. 8 aerogeneratori, di potenza unitaria nominale fino a 6MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Favara (AG) e Comitini (AG)", consistente nella: realizzazione di un parco eolico composto da 8 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, con torre di altezza fino a 125m e diametro del rotore fino a 170 m, e dalle relative opere civili connesse quali strade di accesso, piazzole e fondazioni; opere di connessione alla rete elettrica, consistenti nel cavidotto in media tensione (30kV) interamente interrato e sviluppato principalmente sotto strade esistenti, nella SSE di trasformazione 150/30 kV di proprietà del Proponente e nell'elettrodotta a 150 kV di collegamento tra la SSE e la SE di Favara (AG).

visti gli elaborati tecnici allegati al progetto e composti da: RELAZIONE GENERALE -RELAZIONE TECNICA- DISCIPLINARE DESCRITTIVO — CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - USI CIVICI- ELENCO DELLE PROPRIETA' COINVOLTE - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA- RELAZIONE SPECIALISTICA SULL'IMPATTO ELEFIROMAGNETICO - RELAZIONE TECNICA DI CONNESSIONE -RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE — INQUADRAMENTO SU PIANO PAESAGGISTICO - ANALISI SUGLI EFFETTI DI ROTTURA DEGLI ORGANI ROTANTI — STUDIO DI FATTIBILITA' ACUSTICA -RELAZIONE SPECIALISTICA SU INTERFERENZE - RELAZIONE IDROLOGICA - RELAZIONE IDRAULICA- PIANO DI MANUTENZIONE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - PIANO DI DISMISSIONE - STUDIO SUGLI EFFETTI DI SHADOW-FLICKERING — STUDIO ANEMOLOGICO E RELAZIONE DI PRODUCIBILITA' - RELAZIONE SULLA VIABILITÀ DI TRASPORTO - RELAZIONE GEOTECNICA - RELAZIONE GEOLOGICA - PLANIMETRIA SU ORTOFOTO - PROGETTO SU PLANIMETRIA CATASTALE - PLANIMETRIA DI IMPIANTO SU CTR- INQUADRAMENTO PRG FAVARA E CONI TINI — RELAZIONE AGRONOMICA ...-

accertato che l'area in cui deve essere realizzata l'opera ricade in prossimità dei paesaggi locali seguenti: nel paesaggio locale **26 ("Colline di Grotte e Racalmuto")** le cui finalità mirano alla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della delle vallate e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami; promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco-sistemico; riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario, ed mantenimento dell'identità culturale dei sistemi storici minerari e dell'archeologia industriale — limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza ... Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale dei paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati"

Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria; le nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione. mantenimento dei margini delle città sul versante prospiciente la vallata, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici dell'altopiano sul quale si collocano, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano altopiano; recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o eco museali; valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati" Recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o eco museali; salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e archeologia nei luoghi storici di produzione; mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli dei paesaggio; riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; (località Botagro Mandra Rossella, Quattrofinaita Burgio, Quattrofinaita Carlisi, Quattrofinaita Dammuso II e Scintilia-Racalmare nel comune di Grotte; Rocca Rossa. Villanova e Cannatone nel comune di Racalmuto; Baronessa Scintilla nel comune di Favara) Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria. **con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 26a.** Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologia con Livello di tutela 1 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento i cui obiettivi specifici mirano alla; Tutela e valorizzazione dei patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: rimozione dei detrattori



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale; mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filati, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); localizzazione di impianti di tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture; utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza: tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geo-morfologiche; recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori. In queste aree non è consentito: realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; attuare interventi che modifichino il regime, il arso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; realizzare cave; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali., a confine con aree di cui alle **norme di attuazione 26d** Aree archeologiche (vincolo indiretto) (C.da Scintili / case Smirolfo; Poggio Blasi, .Cda Bartolomeo, C.da Grotticelle, Cda Fra Diego/ Sacchitello; Monte Castelluccio) con Livello di tutela 2 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento i cui obiettivi specifici mirano alla: "Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo; miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica; tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree; In queste aree non è consentito: attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L. R. 71 /78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e ss.mm.ii., 25 l.r. 22/96 e ss.mm.ii. e 8 D.P.R. 160/2010; realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; realizzare cave; realizzare serre; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici. Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CCAA.E limitrofi con aree di cui alle norme **di attuazione 26f** Aree archeologiche C.da Scintilia/ case Smiroldo; Poggio Blasi, Cda Bartolomeo, C.da Grotticelle, C.da Fra Diego/ Sacchitello; Monte Castelluccio) Livello di tutela 3 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento i cui obiettivi specifici mirano alla: Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: restauro dei beni archeologici; tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico; miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica; tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive. In queste aree non è consentito: attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e ss.mm.ii., 25 l.r. 22/96 e ss.mm.ii. e 8 D.P.R. 160/2010; eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.; realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche; realizzare cavi, realizzare serre.

constatato che la realizzazione di impianti eolici di queste dimensioni potrebbe comportare alterazione della continuità ecologica fondamentale al permanere della connessione tra aree protette e territorio adiacente, e nel merito della compatibilità paesaggistica connessa alla valutazione degli esiti percettivi dell'intervento, le previste pale coliche, comprese tutte le nuove infrastrutture determinano un significativo mutamento delle sensazioni del paesaggio in ragione dell'inserimento di nuovi elementi molto più impattanti e di artificialità con forte incidenza visiva non mitigabile, con un esito di forte detrimento dei valori e delle qualità paesaggistiche del territorio interessato, oggetto di specifica tutela ai sensi della Terza Parte del D.Lgs. n. 42/2004. Infatti l'esito percettivo è osservabile anche a distanza, da varie località nei dintorni, e dalle vie di comunicazioni limitrofe scelte peraltro dai progettisti per meglio rappresentare l'inserimento nel contesto tutelato. I nuovi aerogeneratori risultano chiaramente visibili da significativi punti panoramici ben documentati anche dalla richiedente e dai beni tutelati sopra descritti, disposti anche a notevole distanza;

valutato che dal documento di valutazione archeologica gli aerogeneratori previsti in progetto ricadono all'interno della fascia di rispetto di 3 Km delle aree sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 13/2023: nello specifico: FV 1. dista m 120 dal sito di Rocca Perniciara; FV 2 dista m 147 dal sito di Poggio Blasi; FV 3 dista m 290 dal sito di c.da Racalmari/Case Vutera (distanza dell'aerogeneratore e m 50 dall'elettrodotto) e m 160 da Poggio Blasi, m 340 da c.da Scintilia-case Smiroldo; FV 4 dista m 900 dall'area di contrada Scintilia; FV 6 pressoché contiguo al sito contrada Scintilia-Guardiola, m 70 da contrada Racalmari-Case Vutera e a SE della tomba a grotticella UT 1, quest'ultima praticamente contigua a FV 7; l'aerogeneratore FV 8 si trova a Scintilia-Cerasa, sito identificato durante la costruzione della SS640 di "Porto Empedocle" nel tratto dal Km 9+800 al Km 44+400 e sottoposto a scavo archeologico estensivo.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Nella considerazione dell'alto potenziale e rischio archeologico dell'intervento che si rileva dovuto anche alla distanza minima degli aerogeneratori prevista dall'art. 47 del D.L. 13/2023, non rispettata, si valuta che incida negativamente in quanto le complessive otto turbine e le opere connesse recherebbero grave pregiudizio al contesto archeologico di particolare rilevanza interferendo direttamente con la vista del bene stesso. Inoltre mal si inserisce, una ulteriore modifica di un parco eolico di proporzioni rilevanti, in un contesto territoriale ricco di testimonianze archeologiche, ben visibili non soltanto dalle aree di interesse archeologico sulle alture e sugli sviluppi collinari, come "Monte Castelluccio", "Poggio del Rosario", "Monte Mele", "Cozzo Salume", "C.da Li Pizzi-Cubba-Cantamatino" che conservano resti monumentali di necropoli paleocristiane, e risulterebbe presente anche nello skyline del parco della Valle dei Templi;

constatato che il progettato impianto eolico ricade in una zona forte vocazione e identità agricola costituita da vigneti, uliveti e frutteti, di grande pregio "colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi", "paesaggio di sistemi naturali della costa ..." e la realizzazione dell'impianto risulta inconciliabile con la il paesaggio agrario circostante;

rilevato che una parte degli aerogeneratori non ricadono in area idonea in quanto in contrasto con le previsioni dell'art. 20 comma 8 c-quater) del D.Lgs. 199/2021 "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"

considerato che il tipo di intervento previsto risulta altresì in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto che prevedono la "... la conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della vallata fluviale; fruizione visiva degli scenari e ancora la "... conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture), percorsi storici e aree archeologiche; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, infatti ".... le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; ..." per questi motivi in queste aree è prescritto e non è consentito: "... realizzare opere di regimentazione delle acque (**sponde, stramazzi; traverse, ecc.**) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; realizzare cave; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle unità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente Archeologia ..." e con quanto previsto dalle norme di attuazione e tutela riportate nel Piano Paesaggistico e dagli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

tutto quanto **sopra visto, accertato, valutato, constatato, rilevato, e considerato** questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione di 8 aerogeneratori, di altezza 220 m dalla quota del terreno, 4 volte maggiore rispetto a quelli posizionati in altre aree limitrofe e in altri impianti già funzionanti, con impatti percettivi (**fenomeni dishadow flickering fino a 1 km**), in un'area di elevata valenza paesaggistica, dal punto di vista storico-culturale, per la fitta concentrazione di emergenze

archeologiche a cui si affiancano gli antichi insediamenti, sia di nocumento ed oltraggio al paesaggio e all'ambiente circostante, e pertanto **esprime parere negativo al progetto.**»

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, di cui al prot. int. SS PNRR MIC_SS PNRR_UO2 n. 6439 del 23/02/2024 in cui, esaminata la documentazione di progetto, concordando con il parere della Soprintendenza territorialmente competente, si specifica quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.»;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse nei comuni di Favara (AG), Comitini (AG), la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT sarà localizzata sempre nel comune di Favara (AG) in prossimità della SE Terna a 220/150 kV "Favara". L'impianto sarà costituito da 8 aerogeneratori di 6MW ciascuno per una potenza complessiva di 48 MW, ed ognuno sarà costituito da:

- una turbina di diametro massimo di 170 m con 3 pale ad inclinazione variabile, calettate sul mozzo;
- una torre, di altezza massima di 125,0 m, cava all'interno e dotata di scala per l'accesso alla navicella e contenente il trasformatore di tensione della corrente prodotta a bassa tensione (690 V) dall'alternatore connesso alla turbina;
- una navicella, contenente, al suo interno:
 - un cuscinetto di sostegno del mozzo,
 - un sistema di controllo dell'inclinazione delle pale e dell'imbardata in funzione della velocità del vento,
 - un moltiplicatore di giri, che consente di trasformare la bassa velocità di rotazione della turbina nella velocità necessaria a far funzionare l'alternatore,
 - un alternatore, che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.

Le fondazioni in cemento armato, la cui progettazione nel dettaglio sarà sviluppata in fase di stesura del progetto esecutivo sulla base di ulteriori indagini geologiche e delle caratteristiche della macchina effettivamente scelta per la loro realizzazione, saranno costituite verosimilmente da una fondazione di

diametro indicativo pari a 26 m, dotata di n.16 pali trivellati di lunghezza 15 m e diametro 50 cm. Le superfici necessarie per consentire lo stazionamento dell'autogrù in fase di montaggio sono costituite da piazzole adiacenti all'aerogeneratore di circa 6.900 m quadrati ciascuna; gli aerogeneratori saranno installati in piazzole accessibili a partire dalla viabilità esistente, con piste in terra battuta di larghezza di circa 5 m di cui il Proponente assicurerà la costruzione e la manutenzione, allo scopo di servirsene anche durante l'esercizio. Le piste, ove necessario, avranno una cunetta laterale di scolo di larghezza 75 cm, secondo i tipici illustrati nelle figure seguenti, e saranno costituite da:

- un primo strato di fondazione costituito da pietrisco costipato e compattato, di spessore 15-20 cm,
- un secondo strato di misto granulare stabilizzato e compattato, di spessore 30 cm.



Figura 1 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_R_18_00 - Relazione paesaggistica, con evidenziate le strade di accesso all'impianto eolico di nuova realizzazione (in giallo) e le strade esistenti da adattare (in viola)

L'impianto sarà suddiviso in due sottocampi, ciascuno composto da 4 aerogeneratori, collegati tra loro mediante un cavidotto interrato in MT, i cavi saranno interrati in trincee di sezione 50 cm e 80 cm rispettivamente per la posa di singolo o doppio conduttore, a una profondità di scavo minima di 1,2 m. La sottostazione di trasformazione 150/30kV si collegherà su una superficie complessiva di 1.750 m quadrati e avrà dimensioni pari a 50 m x 35 m in pianta. Essa raccoglierà le due linee in cavo interrato a 30 kV provenienti dall'impianto eolico, le quali saranno attestate ad un quadro elettrico in MT. In uscita dallo stesso quadro un'unica linea in MT si collegherà al trasformatore AT/MT. Il lato AT a 150 kV del trasformatore sarà connesso quindi allo stallo di protezione e comando a 150 kV. Lo stallo terminerà con il cavo a 150 kV (INTERRATO O AEREO) che costituisce il raccordo alla SE della RTN a 220/150 kV di Favara. L'area della SSE sarà delimitata perimetralmente da una recinzione che potrà essere a rete metallica o a parete piena, di altezza minima pari a 2,5 m. Le aree interessate dalle apparecchiature elettriche saranno

sistematiche con finitura a ghiaietto, mentre il piazzale di servizio destinato alla circolazione interna sarà pavimentato con binder e tappetino di usura in conglomerato bituminoso e delimitate da cordoli in calcestruzzo prefabbricato. L'accesso sarà garantito dalla realizzazione di una strada brecciata che collegherà il suo ingresso con la viabilità esistente. Per la realizzazione della SSE, sono previsti lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione della superficie dell'area destinata a tale opera nonché e della sede stradale per l'accesso ad essa. A montaggio ultimato, l'eventuale area eccedente utilizzata per il cantiere sarà ripristinata *ante operam* prevedendo il riporto di terreno vegetale.

CONSIDERATO che l'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è costituito da una successione di colline e basse montagne comprese fra 400 e 600 m s.l.m. I rilievi solo raramente si avvicinano ai 1000 m di altitudine nella parte settentrionale, dove sono presenti masse piuttosto ampie e ondulate, versanti con medie e dolci pendenze, dorsali e cime arrotondate. Nel dopoguerra il paesaggio agrario ha cambiato fortemente la propria identità economica legata alle colture estensive del latifondo e alle attività estrattive (zolfo, salgemma), sviluppando nuove colture (vigneto e agrumeto, o potenziando colture tradizionali (oliveto mandorleto). L'organizzazione del territorio conserva ancora la struttura insediativa delle città rurali arroccate sulle alture create con la colonizzazione baronale del 500 e 700. Gli estesi campi di grano testimoniano il ruolo storico di questa coltura, ricordando il latifondo sopravvissuto nelle zone più montane, spoglie di alberi e di case. Molti sono i vigneti, che rappresentano una delle maggiori risorse economiche del territorio; oliveti e mandorleti occupano buona parte dell'altopiano risalendo anche nelle zone più collinari. I centri storici, in prevalenza città di fondazione, presentano un disegno dell'impianto urbano che è strettamente connesso a particolari elementi morfologici (la rocca, la sella, il versante, la cresta...) ed è costituito fondamentalmente dall'aggregazione della casa contadina. Il sistema centrale della Provincia rappresenta la realtà più propriamente delle colline gessoso solfifere. È il territorio delle ex miniere di zolfo che comprende anche la mirabile area di Agrigento con la sua Valle dei Templi. Vi sono sia centri di origine medievale che di più recente fondazione. Inoltre la notevole pressione antropica negli ultimi decenni ha arrecato gravi alterazioni al paesaggio naturale e al paesaggio antropico tradizionale e ha messo anche in pericolo beni unici di eccezionale valore quali la Valle dei Templi di Agrigento. Il reticolo idrografico presenta un pattern prevalente di tipo dendritico, con le maggiori diramazioni sviluppate in corrispondenza degli affioramenti plastici (argille e marne), il fiume **San Benedetto o San Biagio** affluente insieme allo Ypsas del corso d'acqua San Leone.

CONSIDERATO che le colture presenti sono rappresentate per lo più da vigneti, qualche mandorleto o frutteto, che contrastano con le colline marnose rotte qua e là da calanchi e da spuntoni rocciosi, e che l'olivicoltura riveste notevole importanza sia paesaggistica che economica, interessando una superficie di circa 22.000 ettari, soprattutto nella fascia costiera e sui rilievi collinari dove sono presenti oliveti a sesti irregolari, con piante disetanee, spesso plurisecolari e olivi di dimensioni monumentali, che testimoniano l'antichità di questa coltura nel territorio agrigentino attestato dalle fonti a partire dal V secolo a. C.;

VISTO che l'impianto e le relative opere di connessione, compresa la futura stazione di consegna RTN, ricadono nei territori della provincia di Agrigento all'interno di un ambito di paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito di Paesaggio 10 "Area delle colline della Sicilia Centro-Meridionale"**;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno di un "Paesaggio Locale" individuato e disciplinato dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento approvato con D.A. 64/GAB del 30.09.2021e in particolare:

- **Paesaggio locale 26 "Colline di Grotte e Racalmuto" art. 46 delle N.T.A. di Agrigento** - L'area si estende tra i 400 e i 700 m s.l.m., inciso dalle valli dei torrenti Coda di Volpe, Jacono, Racalmaro e Fra Paolo, affluenti questi ultimi rispettivamente del **S. Biagio** e del Fiume Platani. Una serie di altipiani di formazione gessoso solfifera, dominati a nord-est dalla struttura calcarea di Monte Castelluccio, che raggiunge i 710 m s.l.m., e racchiusi a sud da creste calcaree disposte per lo più con andamento ovest-est. Il paesaggio, caratterizzato fino a poco tempo fa dalle brune colline gessose sulle cui pendici si aprivano miniere non più sfruttate, oggi va modificando il suo aspetto per l'impianto di numerosi vigneti;

CONSIDERATO che, per il Paesaggio Locale interessato dalle opere in progetto sopra richiamato (PL 26), il Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, ha individuato tra l'altro, i seguenti **obiettivi di qualità paesaggistica** pertinenti il contesto interessato dall'intervento:

- *Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle vallate e delle colline;*
- *fruizione visiva degli scenari e dei panorami;*
- *conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);*
- *conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario, e mantenimento dell'identità culturale dei sistemi storici minerari e dell'archeologia industriale - limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza;*

CONSIDERATO che, per il Paesaggio Locale interessato dalle opere in progetto (PL26), il Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, agli indirizzi di tutela - 1. punto a. Paesaggio collinare agrario, prevede:

- *Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;*
- *valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche, sono state perimetrate le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 denominate "**contesti**", per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 - livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto sono limitrofe e interferiscono con differenti "**contesti**" tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento con specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico (NTA art.46), di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti:

- **26.a "Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico"** (Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico) con **livello di tutela 1** (le turbine sono in aderenza o ad una distanza minima di mt. 80 ed interferito dal cavidotto di collegamento con la SE "Favara");



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- **26.d**“Aree archeologiche (vincolo indiretto)” (**C.da Scintillia/case Smioldo; Poggio Blasi**, C.da Bartolomeo, C.da Grotticelle, C.da Fra Diego/Sacchitello; Monte Castelluccio)con **livello di tutela 2** (le turbine sono ad una distanza minima di mt. 130 e il cavidotto di collegamento con la SE “Favara” è in aderenza):
 - tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- **26.f**“Aree archeologiche” (**C.da Scintillia/case Smioldo; Poggio Blasi**, C.da Bartolomeo, C.da Grotticelle, C.da Fra Diego/Sacchitello; Monte Castelluccio)con **livello di tutela 3** (le turbine sono ad una distanza minima di mt. 250):
 - tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
 - miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

CONSIDERATO che al fine di *“valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi”* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve *“prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio”*, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso *“la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici”* presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10,5 km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 210 m;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10,5 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla rete, come evidenziato anche dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, nella nota prot.1693 del 21/02/2024 è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04:

- **“Valle dei Templi e punti di vista della città sulla valle”** vincolato con decreto del 06/08/1966, distante dai 7,00 km (FV6 il più prossimo) a 9,00 km (FV3 il più lontano) in direzione sud-ovest;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

2) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- **“Vegetazione dei Calanchi”** (*Asteretum sorrentinii*) vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante 1,30 km dagli aerogeneratori più prossimi FV7 e FV8 in direzione sud;
- **“Parco minerario”** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante 2,70 km dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione nord;
- **“maccalube d'Aragona”** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante 5,70 km dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione ovest;
- **“Vegetazione dei canneti- Lago san Giovanni”** (*Phragmito-Magnocaricetea*) vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante 8,8 km dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud-est;

3) BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b), c), f), g), m):

3.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, **lettera b)**: *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi interferenze:*

- *Lago San Giovanni*, posto ad una distanza dall'aerogeneratore più prossimo FV8 di 8,5 km in direzione sud;

3.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, **lettera c)**: *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” interferenze:*

- Affluente di sinistra del fiume san Benedetto o san Biagio, interferito dal passaggio del cavidotto;
- Vallone Scintilia affluente di sinistra del fiume san Benedetto o san Biagio, aerogeneratore FV8 è posto in aderenza;
- Fiume San Benedetto o san Biagio, interferito dal passaggio del cavidotto;

3.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera f)**: *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;”:*

- *Macalube di Aragona*, R.N.I. istituita con D.A. 290/44 del 16/05/1995, posta ad una distanza dall'aerogeneratore più prossimo FV1 di 4,00 km in direzione ovest;

3.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera g)**: *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018)”:*

- *Area boscata parco urbano Agrigento*, distante dall'aerogeneratore più prossimo FV7 6,00 km in direzione sud-ovest;

3.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera m)**: *“Zone di interesse archeologico”:*

- **C.da Scintilia, case Smiroldo**, comune di Favara (scheda 296), sito (necropoli) pluristratificato; con evidenze databili dalla preistoria all'età medievale; *“costone roccioso ampiamente scavato da numerose tombe a forno, in parte riutilizzate in età tardo-antica. Tombe tardo-romane. Ai*

pedi dell'affioramento roccioso, una vasta area con presenza fitta di affioramenti ceramici dall'età del rame all'età medievale" posto a una distanza di 800 m dall'aerogeneratore più prossimo in direzione sud-est;

- **Rocca Periciara**, comune di Favara (scheda 304), tracce di insediamento di età romana; *"piccolo affioramento calcareo posto a monte del vallone Racalmaro, selvaggi sbancamenti effettuati per l'apertura di una cava ne hanno irrimediabilmente alterato il versante occidentale, in quello orientale si sono conservati i resti di un'abitazione rurale. Nell'area intorno alla rocca sono presenti con una densità media frammenti ceramici di epoca romano imperiale. Si segnala anche un pozzo costruito alla maniera araba"* posto a una distanza di 120 m dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione sud;
- **C.da Scintilia Guardiola**, comune di Favara (scheda 305), necropoli dell'età del bronzo, *"nella vallata che guarda il vallone San Benedetto, emergono due affioramenti rocciosi, maggiore quello presso la strada rurale racalmare, nei quali sono visibili sepolture a grotticella scavate nella roccia. Più precisamente, l'affioramento minore presenta una unica sepoltura con i segni della risega di alloggiamento del portello di chiusura"*, posto a una distanza di 50 m dall'aerogeneratore più prossimo FV6 in direzione nord;
- **C.da Scintilia/metanodotto**, comune di Favara (scheda 303), tracce di insediamento con evidenze di età romana e tardo-antica; *"su una vasta area pianeggiante si evidenziano frammenti ceramici a media densità di distribuzione, prevalentemente pertinenti a tegoli, vasi acromi di piccole e medie dimensioni."* posto ad una distanza di 800 m dall'aerogeneratore più prossimo FV4 in direzione nord, il cavidotto di connessione si pone in aderenza;
- **C.da Racalmari/case Vutera**, comune di Grotte (scheda 319), sito pluristratificato con evidenze dal Neolitico all'età romana tardo-antica; *"il sito interessa un'ampia area abbastanza pianeggiante nella quale si segnala la presenza di tombe a forno dell'età preistorica e di frammenti ceramici di età ellenistico-romana sparsi sul terreno a media densità di concentrazione"*, posto a una distanza di 290 m dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione est, il cavidotto di connessione si pone in aderenza;
- **Poggio Blasi**, comune di Comitini (scheda 274), insediamento rustico di età romana; *"il sito si colloca su un affioramento roccioso che nel versante SO appare distrutto da una cava moderna. Numerosi frammenti di ceramica di età romana. Sul versante SO una cavità artificiale, parzialmente distrutta dalla cava"*, posto a una distanza di 147 m dall'aerogeneratore più prossimo FV2 in direzione nord, il cavidotto di connessione si pone in aderenza;
- **C.da Scintilia Zagarella**, comune di Favara (scheda 306), insediamento preistorico; *"nel corso delle indagini preventive per l'ammodernamento della SS640, lungo il versante collinare che guarda verso il vallone Scintilia-San Benedetto, sono stati rinvenuti i resti di un insediamento preistorico, che mostrava tracce di frequentazioni dell'età del rame. In particolare sono state rinvenute tracce di due capanne di forma ovoidale, numeroso materiale ceramico, tre sepolture a forno, ancora inviolate, che hanno mostrato come in ogni tomba fossero seppelliti più individui"*, posto a una distanza di 1,00 km dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud;

4) BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dl. 42/2004, articolo 10:

- **C.da Scintilia/case Smiroldo** comune di Favara - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 1883 del 17/11/1980 – Necropoli età Preistorica età tardo-romana: posto a una distanza di **900 m** dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione sud-est e **1,10 km** dall'aerogeneratore FV4;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **Poggio Blasi** comune di Comitini - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 2636 del 29/10/1990 – Casale rustico età romana: posto a una distanza di **150 m** dall'aerogeneratore più prossimo FV2 in direzione nord, il cavidotto di connessione si pone in aderenza;
- **C.da Capo** comune di Aragona - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 1849 del 14/07/1987 – strutture abitative età romana - bizantina: posto a una distanza di **2,40 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione nord;
- **C.da Saraceno** comune di Agrigento - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 1867 del 29/07/1985 – presenza di tombe ad arcosolio, resti di ambienti di villa romana databile IV sec. età imperiale e tardoantica: posto ad una distanza di **2,60 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud;
- **Monte Caltafaraci-Monte Petrusa-La Montagna** comune di Agrigento - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 392 del 30/01/1985 – Insediamento pluristratificato, resti di un abitato dell'età del Bronzo (XIV-IX sec. a.C.) e di un poderoso muro ad "aggere" della prima metà del IV sec. a.C., posto a una distanza di **3,10 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV7 in direzione sud;
- **Rocca Stefano** comune di Favara - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 – città antica, età del bronzo e tarda antichità: posto a una distanza di **4,00 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud;
- **Parco archeologico Valle dei Templi** comune di Agrigento - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 1867 del 29/07/1985 – complesso costituito da una serie di templi dorici del periodo ellenico: posto a una distanza di **7,70 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV6 in direzione sud-ovest;
- **Casa Monreale** comune di Aragona c.da Palamenga - vincolo monumentale - DA n. 6147 del 08/08/1992 – Villa con loggetta, merlature, colonnine decorazioni barocche, ruolo organico rilevanza alta: posto a una distanza di **1,60 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione nord;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo agli artt. 16 - 17 – 18 – 19 delle N.T.A. *Centri e nuclei storici - Beni Isolati - viabilità Storica – Puntì e percorsi Panoramicì*, nel buffer di 10,00 km dall'impianto sono presenti:

Centri e nuclei storici

1. **Aragona – sec. XVII** - (scheda n. 27) impianto seicentesco con assi ortogonali in cui si sono inseriti gli interventi sette-ottocenteschi con isolati irregolari che seguono l'orografia del terreno, centro di buoni valori architettonici e ambientali: posto a una distanza di **4,60 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione nord;
2. **Grotte - sec. XVII** - (scheda n. 33) centro agricolo e solfifero che mantiene funzioni di centralità abitativa, civile a piccolo-commerciale nonostante il calo della produttività nei due settori: posto ad una distanza di **3,70 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione est;
3. **Comitini – sec. XVII** – (scheda n. 29) in posizione panoramica fu fondato nel 1627, soltanto nel XIX secolo per lo sfruttamento di alcune miniere, situate nei territori limitrofi, raggiunge una certa consistenza: posto ad una distanza di **3,50 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione est;
4. **Favara – sec. XIII** – (scheda n. 32) Borgo agricolo e strategico difensivo; la città è situata 338 m s.l.m., ed è considerata un importante centro agricolo e solfifero: posto a una distanza di **3,80 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud-ovest;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

5. **Agrigento - antica città greca** – (scheda n. 26) il centro storico è situato su un colle che si sviluppa longitudinalmente in direzione est-ovest, adiacente al colle della Rupe Atenea su cui sorge parte della città moderna; la città ha buone caratteristiche paesaggistiche in relazione al rapporto mare-collina ed elevati valori architettonici e archeologici: posto a una distanza di **8,30 km** dagli aerogeneratori più prossimi FV6 – FV7 in direzione ovest;

Beni Isolati

6. **Casa Snuroldo** (Favara) scheda n. 832 – casa rurale D1 sec. XIX forma blocco rettangolare ruolo organico paesaggio collinare, panoramica: posto a una distanza di **1,00 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione sud-est;
7. **Case Scintilia** (Favara) scheda n. 885 – case rurali in linea D1 sec. XX schema articolato forma composta ruolo dominante paesaggio collinare, rilevanza alta, panoramiche sulla vallata sottostante: posto a una distanza di **1,00 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV4 in direzione est;
8. **Casa Sorce** (Favara) scheda n. 831 – masseria D1 sec. XX schema a corte forma composta paesaggio collinare, panoramica: posto a una distanza di **700 m** dall'aerogeneratore più prossimo FV8 in direzione sud-est;
9. **Casa Bosco** (Comitini) scheda n. 794 – masseria sec. XX schema a corte paesaggio collinare panoramico sulla vallata: posto a una distanza di **150 m** dall'aerogeneratore più prossimo FV2 in direzione sud-est;
10. **Casa Monreale** (Aragona) scheda n. 739 – villa sec. XIX, vincolo monumentale D.A. 6147 del 08/08/1992 schema a blocco, loggetta, merlature, colonnine, decorazioni barocche paesaggio vallivo rilevanza alta: posto a una distanza di **1,60 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV1 in direzione nord;
11. **Parco sub-urbano minerario delle zolfare nella contrada Pozzillo** (Comitini): posto a una distanza di **2,8 km** dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione nord;

Viabilità Storica

12. **Regia trazzera Agrigento – Grotte**, il cui tracciato è limitrofo alla giacitura degli aerogeneratori FV3 e FV4;
13. **Regia trazzera Girgenti**, il cui tracciato è limitrofo alla giacitura degli aerogeneratori FV2 e FV3;
14. **Regia trazzera Scintilia**, il cui tracciato è posto a una distanza di 300 m dall'aerogeneratore FV4;

Punti e percorsi Panoramici

15. **Strada statale 122 (SS Agrigentina)** – tratto panoramico lunghezza 5,048 km, il tratto in oggetto si sviluppa parallelamente alla giacitura degli aerogeneratori FV4-FV5-FV6-FV7-FV8 con l'aerogeneratore più prossimo, FV8 posto a 3,00 km;
16. **Oggetto 79 comune di Grotte** distante 2,10 km dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione ovest;
17. **Località La pietra comune di Comitini – Oggetto 1** distante 1,90 km dall'aerogeneratore più prossimo FV3 in direzione sud;
18. **Oggetto 75 comune di Agrigento** distante 8,00 km dall'aerogeneratore più prossimo FV7 in direzione est;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, inclusa la documentazione integrativa, con particolare riguardo alle criticità espresse nella richiesta degli approfondimenti in merito



alla visibilità dell'impianto dai percorsi e dai punti panoramici individuati dal Piano come sopra elencati, nonché dalle aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;




Figura 2 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_T_06_00 - PPTR AG 1- Carta delle componenti del paesaggio - In nero tratteggiato le Regie Trazzere – con il perimetro rosso e campitura Aree archeologiche vincolate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/04 – con il perimetro arancione e campitura aree di interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 c.1, lett.m) del D.Lgs.42/02 – in beige le aree coltivate a vigneto

CONSIDERATE le valutazioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento nella nota 1693 del 21/02/2024 in merito alla compatibilità paesaggistica connessa alla valutazione degli esiti percettivi dell'intervento, per cui le previste pale eoliche di dimensioni pari a 210 m e tutte le nuove infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'opera determinerebbero un significativo mutamento delle sensazioni del paesaggio in ragione dell'inserimento di nuovi elementi a forte incidenza visiva non mitigabile, producendo una compromissione dei valori e delle qualità paesaggistiche del territorio interessato oggetto di tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs.42/04;



Figure 3 e 4 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_R_18_00 - Relazione paesaggistica – Foto dello stato ante e post operam dal sito di “Rocca Perniciara” area di interesse archeologico limitrofa all’aerogeneratore FV1 sito a 120mt in direzione sud



Figura 5 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_R_18_00 - Relazione paesaggistica – Fotosimulazione dell’impianto dal sito di “C.da Capo” area di interesse archeologico limitrofa all’aerogeneratore FV1 sito a 2,4 km in direzione nord

RILEVATO che l'area in cui si andrebbe ad inserire l'impianto presenta un notevole patrimonio archeologico a cui si affiancano gli antichi insediamenti, per i quali il Piano paesaggistico prevede la tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro e la tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico e il miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

CONSIDERATO che il progettato impianto eolico ricade in una zona a forte vocazione e identità agricola, con vigneti, uliveti e frutteti di grande pregio (cfr. fig. 2), e una importante presenza di alberature diffuse, per le quali nel progetto presentato si prevede l'espianto senza la possibilità del reimpianto, e di alcuni alberi monumentali, della specie *Olea europea*, con età compresa fra 200 e 400 anni, individuati dal Piano Paesaggistico in schede puntuali (schede n. 16-17-18) nella zona di Caldare, nel territorio comunale di Aragona, distante circa 1,5 km in direzione nord;

VISTO l'art. 19 "Punti e percorsi panoramici" delle NTA del Piano Paesaggistico di Agrigento che *"tutela le visuali particolarmente significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo."* A tal fine vengono individuati i punti ed i percorsi panoramici dal Piano, prevedendo una disciplina conservativa, consentendo interventi che non ledano le opportunità, da queste offerte di fruizione del paesaggio circostante;




Figura 6 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_R_18_00 - Relazione paesaggistica – Fotosimulazione dell'impianto dal sito di "Monte Caltafaraci" area archeologica limitrofa all'aerogeneratore FV1 sito a 3,0 km in direzione sud-ovest




Figura 7 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_T_16c_00 - Carta visibilità 3 – in cui sono evidenziati rispettivamente nel quadrato in rosso l'area di Monte Caltafaraci e nei cerchi i punti panoramici individuati dal Piano paesaggistico, posti in aree di maggiore visibilità

CONSIDERATO che l'intero impianto ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (3,00 km per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 - con particolare riferimento alle aree archeologiche di Poggio Blasi, C.da Scintilia, C.da Capo, Monte Caltafaraci, Monte Petrusa, Casa Monreale – e della parte terza del D.Lgs 42/2004, tutelata dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania ai sensi dell'art. 134, lett. c) - *Vegetazione dei Calanchi e Parco Minerario* (cfr.fig.8);




Figura 8 – Carta di analisi dei vincoli culturali e paesaggistici con evidenziati i buffer di 3 km previsti per gli impianti eolici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii.(elaborazione a cura della Segreteria Tecnica SS-PNRR)

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, nelle Norme Tecniche di Attuazione” al Titolo V **“Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”**, art. 64 “Definizioni”, ha definito tra gli *“interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* anche *“gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici”* prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- *“nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell’art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell’elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.”*
- *“La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.”;*

CONSIDERATO E VALUTATO pertanto che **con riferimento agli aspetti paesaggistici** è emerso che:

- l’impianto eolico proposto rientra tra gli *“interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento;

- l'intero impianto ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (3,00 km per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e terza del D.Lgs 42/2004;
- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico di cui in oggetto si inserisce in una zona a forte vocazione e identità agricola, dove sono presenti vigneti, uliveti e frutteti di grande pregio nonché corsi d'acqua, numerose aree di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/04, molteplici beni storici isolati e regie trazzere appartenenti alla viabilità storica, tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento;
- l'impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili, beni culturali e paesaggistici, punti e viabilità panoramica, luoghi di fruizione; in particolare, le 8 turbine interferiscono direttamente con la vista delle aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 sopraelencate e, inoltre, comportano una alterazione in termini di visibilità del profilo paesaggistico di un comparto territoriale ricco di testimonianze archeologiche, tra cui spicca per l'eccezionale stato di conservazione e monumentalità il complesso del parco archeologico della Valle dei Templi;
- l'impianto eolico sarebbe totalmente visibile da una porzione dell'area del sito Unesco "Area archeologica di Agrigento", inclusa la sua zona buffer (Figura 9);




Figura 9 – Stralcio elaborato da 21007 FVR_PD_T_16c_00 - Carta visibilità 3 – in sovrapposizione l'area del sito UNESCO evidenziata con tratteggio viola

CONSIDERATO, inoltre, che *con riferimento agli aspetti archeologici*:

- il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, riferibili ad un ampio arco cronologico, dal Neolitico all'età medievale, dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza, tra cui spicca il complesso archeologico della Valle dei Templi, monumentale nucleo originario della città di Agrigento, inserito nel 1997 tra i patrimoni mondiali dell'umanità nella lista stilata dall'UNESCO;
- sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, che comprende anche l'esito della ricognizione archeologica volta all'osservazione dei terreni nel corso della quale, nell'area compresa tra il FV6 e FV7, è stata rilevata la presenza di una tomba a grotticella, la competente Soprintendenza ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, ritenendo altamente probabili gli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e ha ritenuto l'intervento si possa ritenere assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la sua esecuzione è da ritenersi comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi), bensì solo degli obiettivi energetici e climatici;

VISTO il D.M. 10.09.2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, le cui linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione e amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTEM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO l'art. 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)*
23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";*

CONSIDERATI i principi di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 co. 1 lett. b) p. 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6 -7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28 l'applicazione dell'art. 10bis della L. 7/08/1990 n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it


PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente Sorgenia Grecale S.r.l. per il progetto di un impianto eolico composto di 8 aerogeneratori denominato "Scintilia", per una potenza complessiva di 48 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Favara (AG) e Comitini (AG)

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Francesco Eleuteri)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
18.04.2024 10:27:34
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it